

Statuto  
modificato in data 22 dicembre 1998 - Assemblea Straordinaria

## APAM - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI MILANESI

### STATUTO

#### ENUNCIAZIONE - SEDE - SCOPI - COMPITI

##### Art. 1 - Enunciazione

E' costituita la "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi", in sigla denominata APAM, la cui denominazione completa è pertanto "APAM - Associazione Provinciale Artigiani Milanesi". La Associazione non ha scopo di lucro, ha carattere prettamente sindacale ed è apartitica e libera da qualsiasi influenza politica.

##### Art. 2 - Sede

La sede della "APAM - Associazione Provinciale Artigiani Milanesi" è in Milano, attualmente in Corso Buenos Aires, 20.

Il Consiglio di Presidenza potrà deliberare il trasferimento della sede, come pure potrà istituire delegazioni e sedi secondarie anche altrove e sopprimerle.

##### Art. 3 - Scopi

La "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi" ha per scopo:

- a) unire gli artigiani affinché possano tutelare i comuni interessi;
- b) intraprendere ogni azione tendente alla partecipazione diretta o indiretta della categoria alle scelte di politica economica e sociale;
- c) migliorare la classe artigiana moralmente e culturalmente al fine dell'elevazione dell'arte stessa e della formazione delle maestranze;
- d) tutelare tanto i singoli associati, quanto le imprese e i gruppi in tutte le questioni di carattere sindacale, tecnico, fiscale ed economico nonché assistere i singoli soci nelle loro azioni, dichiarazioni, atti, ricorsi, reclami, etc.;
- e) coordinare previdenze, scuole, mostre e provvedere a tutto ciò che torni vantaggioso sia nel campo morale sia nel campo materiale ai propri iscritti;
- f) sviluppare i rapporti con organizzazioni a carattere associativo e sindacale dell'artigianato e di altre professioni o attività imprenditoriali. A tal fine potrà aderire a strutture interprofessionali o rappresentative dell'imprenditoria e delle forze di lavoro.
- g) fornire i servizi di interesse comune ed espletare ogni altro compito che dalle leggi e dal deliberato degli organi sociali siano ad essa direttamente affidati;
- h) designare i propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organi o commissioni per i quali la rappresentanza degli organi generali sia richiesta o ammessa;
- i) assolvere l'espletamento di ogni altro compito, che per deliberato dell'assemblea, sia ad esso affidato, in ogni caso conforme ai fini istituzionali dell'Associazione stessa.

##### Art. 4 - Compiti

Per conseguire le finalità dell'articolo 3 la "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi" si propone i seguenti compiti:

- a) appoggiare ed attuare e tutte le iniziative nel campo culturale, amministrativo, legislativo, assistenziale, previdenziale ed altri che interessino la categoria;

- b) studiare i problemi della categoria, esercitando la propria azione presso Enti pubblici o privati, collaborando con essi nella elaborazione di nuove leggi, norme o regolamenti, al fine di valorizzare l'attività dell'artigiano;
- c) rappresentare la categoria nei suoi aspetti sindacali presso gli organi dello Stato, degli Enti pubblici, delle Casse di assistenza e Previdenza, delle associazioni sindacali e di categoria nonché nei rapporti di carattere internazionale presso gli organi e le organizzazioni della Unione Europea o di altri Stati; aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui scopi non siano in contrasto con quelli della categoria stessa;
- d) partecipare ad altri enti, società e/o associazioni che per scopo o finalità siano conformi al perseguimento dei fini istituzionali della Associazione stessa.  
Essa esplicherà la sua attività con criteri di conformità, indipendenza e di libertà d'azione, pure agendo in conformità ed in armonia con le altre associazioni affini o collaterali, a qualsiasi livello, con le quali provvederà a mantenere le relazioni ed i contatti necessari;
- e) stipulare convenzioni con organismi economici di qualunque genere, associazioni, ordini, società, CAAF, ecc. per la fornitura di beni e servizi a favore dei propri associati e fornire ai propri associati assistenza, informazioni e organizzazione nell'adempimento dei propri obblighi in materia fiscale, previdenziale e sindacale;
- f) designare e nominare i propri rappresentanti presso commissioni o organizzazioni locali, regionali, ed internazionali;
- g) curare l'aggiornamento ed il perfezionamento professionale degli iscritti, nonché dei loro collaboratori, nei principali settori di attività istituendo corsi, seminari, convegni ed incontri di studio e fornendo loro tutti quei servizi ritenuti utili od opportuni per il miglior espletamento della loro attività;
- h) pubblicare libri, bollettini, giornali e riviste nonché accedere a qualsiasi altro mezzo di informazione per la diffusione della propria attività, delle finalità e dei principi regolanti l'associazione;
- i) svolgere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o utili per raggiungere le sue finalità, nonché assumere partecipazioni in società o enti il cui scopo sociale sia affine o integri quello proprio.

## STRUTTURA ASSOCIATIVA

### Art. 5 - Aderenti

All'associazione possono aderire gli artigiani della Regione Lombardia, gli esperti in materia di artigianato anche se non iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane, i lavoratori dipendenti, autonomi o i pensionati che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Ai fini della qualifica artigianale si fa rimando alle disposizioni contenute nella Legge 443/85 e successive modificazioni.

E' incompatibile con l'iscrizione lo stato di interdizione o di inabilitazione dichiarato dalla Pubblica Autorità.

L'iscrizione è impegnativa per un anno e si rinnova tacitamente per uguale periodo.

I soggetti che desiderino diventare soci dovranno presentare domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza. La presentazione della richiesta comporta l'accettazione integrale e incondizionata dello statuto e dei regolamenti che risulteranno in vigore alla data di presentazione.

L'ammissione viene deliberata dal Consiglio di Presidenza.

### Art. 6 - Cessazione

La qualifica di associato cessa per :

- a) la perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione;
- b) dimissioni e decesso;

c) morosità e indegnità.

La cessazione viene deliberata dal Consiglio di Presidenza. Nei casi di indegnità deve essere richiesto il parere del Collegio dei Probiviri. La cessazione fa decadere automaticamente dalle rispettive cariche all'interno dell'Associazione.

#### Art. 7 - Obblighi degli associati

Gli iscritti hanno l'obbligo:

- a) di non prendere iniziative individuali nel campo sindacale nei confronti delle maestranze;
  - b) di deferire alla Presidenza dell'Associazione le eventuali divergenze riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi e degli altri accordi sindacali nei confronti della generalità dei propri dipendenti;
  - c) rispettare le norme stabilite nel presente Statuto e nei regolamenti approvati dal Consiglio di Presidenza;
  - d) di versare la quota associativa nei termini e nella misura stabiliti dal Consiglio di Presidenza.
- La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la medesima non è rivalutabile.

#### Art.- 8 - Adesioni ed aggregazioni

La "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi", su deliberazione del Consiglio di Presidenza, aderisce ad altre aggregazioni di associazioni sindacali di artigiani, a qualsiasi livello territoriale, aventi carattere associativo, consortile, cooperativistico, federale e confederale, come potrà aderire ad associazioni, anche non artigiane, il cui scopo sia strumentale alla realizzazione delle finalità e dei compiti che la "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi" si propone. Potrà anche aderire ad analoghe strutture estere o internazionali.

### ORGANI

#### Art. 9 - Organi Associativi

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Presidenza;
- 3) il Presidente e il Vicepresidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 5) il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare. Entro 6 mesi dal termine dell'esercizio dovrà essere sottoposto all'assemblea il rendiconto annuale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'esame del rendiconto annuale, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno.

Dovrà essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre quinti del Consiglio in carica, oppure da un quinto degli associati. In tali casi i richiedenti dovranno precisare l'ordine del giorno e l'assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta.

L'avviso di convocazione sarà dato con l'affissione nella sede dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi.

#### Art. 11 - Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Essa sarà presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa su proposta del Presidente

dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi. Il presidente dell'assemblea propone la nomina di un segretario e di tre scrutatori.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Ogni partecipante all'assemblea deve essere in regola con il tesseramento ed ha il diritto ad un voto e può rappresentare un solo associato, mediante delega scritta.

Le votazioni avranno luogo per alzata di mano oppure a schede segrete su indicazione dell'assemblea stessa.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti tranne quelle concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione che sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti. In casi di parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'assemblea, nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

#### Art. 12 - Competenze dell'assemblea

All'assemblea spetta:

- a) determinare le direttive generali che devono essere seguite per il raggiungimento delle finalità e l'assolvimento dei compiti previsti agli articoli 3 e 4;
- b) discutere e deliberare circa l'andamento dell'Associazione;
- c) discutere e deliberare in merito al rendiconto consuntivo;
- d) eleggere, previa determinazione del numero, i membri del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- e) esaminare e deliberare le modifiche da apportarsi allo Statuto;
- f) deliberare in merito ad ogni altro oggetto compreso nello scopo dell'Associazione.

#### Art. 13 - Consiglio di Presidenza

L'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi è retta da un Consiglio di Presidenza composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea Generale degli Associati. I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, in caso di parità di voti prevalgono gli eventuali consiglieri uscenti rieletti o, in loro mancanza, i più anziani di età. Quando nel corso dell'esercizio venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, i membri del consiglio rimasti in carica provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione.

L'Assemblea, nella sua prossima convocazione, provvederà a ratificarne la nomina o sostituirli con altri. I membri così eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza dell'intero Consiglio di Presidenza. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, i membri rimasti in carica provvederanno alla convocazione dell'Assemblea, entro 30 giorni, per la nomina del nuovo Consiglio di Presidenza.

I componenti del Consiglio di Presidenza che per tre volte consecutive non intervengano alle adunanze, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.

#### Art. 14 - Competenze del Consiglio di Presidenza

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) eleggere fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- b) promuovere, deliberare ed attuare i regolamenti ed i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statuari seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
- c) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) presentare all'Assemblea il resoconto dell'attività attuata, secondo gli indirizzi deliberati;
- e) deliberare la partecipazione ad associazioni, società, enti o amministrazioni, nonché la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati;
- f) nominare i rappresentanti dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi presso le associazioni, le società, gli Enti o Amministrazioni nell'interesse dell'Artigianato;

- g) istituire nei centri più importanti delegazioni con uffici distaccati, determinandone i limiti di autonomia gestionale del relativo Consiglio Direttivo di Delegazione;
  - h) predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre all'Assemblea;
  - i) determinare l'importo annuale delle quote che servono per le necessità finanziarie dell'Associazione;
  - j) accettare le adesioni come previsto dall'articolo 5, previo accertamento dei requisiti richiesti, e prendere atto del recesso degli associati;
  - k) deliberare sulle sanzioni disciplinari quali richiamo, censura ed espulsione di tutti coloro che non ottemperano alle norme di cui al presente Statuto, dei condannati per reati comuni, degli interdetti, degli inabilitati;
  - l) deliberare degli atti di amministrazione con ogni più ampio potere.
- Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipano i Revisori dei Conti effettivi.

#### Art. 15 - Organi del Consiglio di Presidenza

Nella prima riunione il Consiglio nomina, nel suo seno, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario del Consiglio di Presidenze. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario del Consiglio durano cinque anni e potranno essere rinnovate.

#### Art. 16 - Convocazione, costituzione e funzionamento del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e, in caso di impedimento, del Vicepresidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Comunque almeno due volte l'anno.

La convocazione del Consiglio di Presidenza sarà fatta a mezzo di lettera o telefax spediti almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di particolare urgenza i termini di convocazione saranno ridotti a 48 ore.

Per la validità delle votazioni del Consiglio di Presidenza, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Presidenza, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i revisori dei conti effettivi.

Le votazioni sono palesi o segrete: la votazione dovrà sempre essere segreta quando sia domandata anche da un solo membro del Consiglio di Presidenza. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente. A parità di voti nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

#### Art. 17 - Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza del Presidente per impedimento, la rappresentanza spetterà al Vicepresidente fatta peraltro avvertenza che la firma del Vicepresidente fa piena fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### Art. 18 - Delegazioni

Il Consiglio di Presidenza dove ha deciso di istituire una delegazione, ratifica l'elezione del Consiglio Direttivo di Delegazione, eletto all'interno della delegazione con gli stessi criteri fissati per l'elezione del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio Direttivo di delegazione è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri. Hanno diritto al voto gli Associati iscritti presso la delegazione. Una volta eletto il Consiglio Direttivo di delegazione, nel suo seno si provvede alla nomina di un Presidente, Vicepresidente, Segretario e Cassiere.

Spetta al Consiglio Direttivo di Delegazione:

- a) studiare tutto quanto possa essere di giovamento alla Delegazione;
- b) raccogliere tutte le proposte che riterrà opportune ed utili e presentarle al Consiglio di Presidenza dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanese;

c) gestire la delegazione nell'autonomia concessale dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi.

#### Art. 19 - Revisori dei conti

L'Assemblea nomina ogni cinque anni il Collegio dei Revisori dei Conti composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Il Collegio dura in carica cinque anni. Nel caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un revisore effettivo, subentra il revisore supplente più anziano di età.

#### Art. 20 - Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, che durano in carica cinque anni. In caso di vacanza di un posto di Proboviro, l'Assemblea alla prima occasione provvederà alla sua surrogazione.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di Consigliere e di Revisore dei Conti.

Al Collegio dei Proviviri spetta il compito di decidere

- a) sui ricorsi contro i provvedimenti di censura, sospensione ed espulsione degli associati;
- b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande di iscrizione;
- c) sui ricorsi presentati contro provvedimenti di organi dell'associazione sia dai singoli soci che da altri organi dell'associazione.

### PATRIMONIO

#### Art. 21 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio della "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi" è costituito dal contributo degli iscritti, dai proventi delle attività svolte e delle manifestazioni di aggiornamento, dai frutti maturati sul patrimonio e da altri proventi che il Consiglio di Presidenza potrà accettare solo con il parere favorevole dei Revisori dei Conti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale formati durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuite salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della "Associazione Provinciale Artigiani Milanesi" verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### NORME DISCIPLINARI

#### Art. 22 - Sanzioni disciplinari

Al fine di un regolare funzionamento dell'attività dell'associazione sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura è applicata dal Consiglio di Presidenza all'Associato che non adempie con la dovuta diligenza agli obblighi derivati dallo Statuto Sociale, dai regolamenti, dalle istruzioni e deliberazioni dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi, e particolarmente al tempestivo pagamento delle quote sociali.
- b) la sospensione temporanea è applicata dal Consiglio di Presidenza all'Associato recidivo nelle mancanze che diedero luogo a censura oppure che abbia coi fatti e comportamento arrecato danno al prestigio agli interessi dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi;
- c) l'espulsione è applicata dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi quando nei confronti dell'Associato ricorrono gravi e eccezionali motivi che rendono inconciliabile la sua presenza nell'Associazione Provinciale Artigiani Milanesi. Tra i motivi di indegnità sono ricomprese le condanne per reati comuni.

E' facoltà dell'interessato ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni, per tutti di provvedimenti disciplinari.

#### NORME GENERALI E DI RINVIO

##### Art. 23 - Retribuzione delle cariche

Tutte le prestazioni e le cariche dei componenti degli Organi sociali non danno diritto a remunerazione e sono cariche onorifiche. Potranno essere concessi rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle rispettive funzioni.

##### Art. 24 - Regolamenti

Il Consiglio di Presidenza approverà regolamenti di attuazione dello Statuto che costituiranno parte integrante dello Statuto stesso.

##### Art. 25 - Disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni di leggi regolanti la materia.

f.to: CLAUDIO AGOSTI

f.to: PATRIZIA CODECASA NOTAIO